



Roma 33 DIC 1987

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'

Direzione Generale Risorse umane e professioni sanitarie
UFFICIO II

N. D.G.R.U.P.S/UFF.II/I.3.b.p.2 / 36320 / P

FIVU – Segreteria Federale

Centro Tecnico Federale

Via del Forte 46

06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

Risposta al Foglio del

N.

Oggetto: Visite mediche per volo da diporto.

Pervengono a questa Amministrazione richieste relative alla normativa concernente l'oggetto. Al riguardo, allo scopo di fornire un quadro degli adempimenti di carattere sanitario richiesti ai diportisti, si espone quanto segue:

- ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 05/08/1988 n. 404, lo svolgimento delle attività di volo da diporto o sportivo è subordinato al rilascio da parte dell'Aero club d'Italia di un attestato di idoneità;
- tale attestato viene rilasciato previa presentazione da parte del richiedente, tra l'altro, di un certificato d'idoneità psicofisica che, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. succitato, può essere emesso esclusivamente da uno dei seguenti soggetti: l'istituto medico legale dell'Aeronautica Militare, l'azienda sanitaria locale competente, un medico militare dell'Aeronautica Militare, un medico specializzato in medicina dello sport, ovvero, in medicina aeronautica e spaziale;
- il certificato d'idoneità psicofisica presuppone, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 404/1988, l'accertamento della sussistenza di requisiti psicofisici minimi quali: visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhio raggiungibili anche con l'uso di lenti correttive; campo visivo e senso stereoscopico normali; capacità di percepire i colori per trasparenza; capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione da ciascun orecchio ad una distanza non inferiore a due metri, volgendo le spalle all'esaminatore; funzione vestibolare normale; assenza di anomalie psico-fisiche incompatibili con l'esercizio dell'attività di volo da diporto o sportivo.

Orbene, com'è facilmente desumibile dall'esame della normativa suindicata, la certificazione d'idoneità psicofisica di cui al D.P.R. n. 404/1988 è una certificazione sicuramente di tipo diverso rispetto a quella di idoneità all'attività sportiva agonistica, che, tra l'altro, può essere prodotta esclusivamente a cura di un medico specialista in Medicina dello Sport, previa verifica della sussistenza dei diversi ed ulteriori requisiti di cui al D.M. 18/02/1982.

Ciò posto, giova tuttavia osservare che l'applicazione di una normativa non esclude necessariamente l'applicazione dell'altra: ed infatti, è ben possibile che l'attività di volo da diporto o sportivo avvenga a "livello agonistico", ovvero, sia effettuata presso una Scuola di Volo che pratica attività qualificata come agonistica.

In detta ipotesi, il certificato potrà essere rilasciato esclusivamente da un medico specialista in Medicina dello Sport, il quale dovrà accertare, oltre ai requisiti previsti dall'art. 15 del D.P.R. 404/1988, la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dal D.M. 18/02/1982.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Leonardi)

